

Prot. n. 352/C/2020

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, li 6 Luglio 2020

Oggetto: **Emergenza COVID-19 - Credito d'imposta per locazione di immobili non abitativi, le regole per la cessione.**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per effettuare, tramite il proprio sito web, la cessione dei crediti d'imposta per botteghe e negozi (introdotto da DL "Cura Italia") e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (previsto dal DL "Rilancio").

Con il **Provvedimento n. 250739 del 1 luglio 2020** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il **modello** (con **le relative istruzioni**) che i beneficiari dei suddetti crediti, tramite l'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate, dovranno utilizzare per **comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre l'intenzione di optare per la cessione**. Si ricorda che l'art. 122 del DL 34/2020 (DL "Rilancio") ha **introdotto un principio di cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti per far fronte all'emergenza epidemica**.

In particolare, ha stabilito che possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, i seguenti crediti:

- **credito d'imposta per botteghe e negozi** (art. 65 del DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020);
- **credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo** di cui all'art.28 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C);
- **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'art.120 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C);
- **credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro** di cui all'art.125 del DL 34/2020 in corso di conversione in legge (DDL 2500/C).

Di conseguenza, i beneficiari dei suddetti crediti d'imposta possono optare, in luogo dell'utilizzo in compensazione tramite F24, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Dunque il Provvedimento n. 250739/2020 dell’Agenzia definisce il **modello da utilizzare onde effettuare la comunicazione relativa all’opzione** per la cessione del credito e chiarisce che essa dovrà contenere, a **pena di inammissibilità**, i seguenti dati:

- il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta;
- la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – il tipo di contratto a cui si riferisce;
- l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – i mesi a cui si riferisce;
- l’importo del credito d’imposta ceduto;
- gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta;
- il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi;
- la data in cui è avvenuta la cessione del credito.

I cessionari dovranno a propria volta comunicare l’accettazione, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, i cessionari potranno quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Cordialità

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

